



**COMUNE DI ARTOGNE  
PROVINCIA DI BRESCIA**

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA DISCIPLINA, COSTITUZIONE  
E LA RIPARTIZIONE  
DEL FONDO INCENTIVI  
PER LE FUNZIONI TECNICHE**

(art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.)

Approvato con deliberazione della G.C. n. 2 del 18/01/2024

## **INCENTIVI PER ATTIVITÀ TECNICHE**

### **CAPO I**

#### **Principi generali**

- Art. 1 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche
- Art. 2 - Destinatari
- Art. 3 - Gruppo di lavoro
- Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo
- Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo
- Art. 6 - Centrali di committenza
- Art. 7 - Quota del 20 per cento

### **CAPO II**

#### **Incentivo per lavori**

- Art. 8 - Graduazione della misura incentivante
- Art. 9 - Disciplina delle varianti
- Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

### **CAPO III**

#### **Incentivo per acquisizione di servizi e forniture**

- Art. 11 - Graduazione della misura incentivante
- Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

### **CAPO IV**

#### **Norme comuni**

- Art. 13 - Principi in materia di valutazione
- Art. 14 - Attività articolate e singole
- Art. 15 - Assegnazioni coincidenti di più attività
- Art. 16 - Attività del personale dirigenziale
- Art. 17 - Riduzione dell'incentivo in caso di ritardi o di incrementi dei costi
- Art. 18 - Liquidazione dell'incentivo
- Art. 19 – Disposizioni finali

## **CAPO I**

### **Principi generali**

#### **Art. 1**

##### ***Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche***

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77), e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 36/2023, è menzionato come "Codice".

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione. Nel caso non sia nominato il direttore dell'esecuzione è di fatto il responsabile dell'area tecnica .

2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.

3. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:

a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;

b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.

4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

5. Con riferimento alle forme di partenariato previste dalla vigente disciplina in materia di contratti pubblici, i relativi incentivi, previamente determinati, sono indicati nella documentazione della procedura di affidamento e posti a carico del soggetto aggiudicatario,

#### **Art. 2**

##### ***Destinatari***

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.

2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'allegato I.10 del nuovo codice dei contratti, approvato con D.Lgs. n. 36/2023, fino alla sua abrogazione.

3. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

### **Art. 3**

#### ***Gruppo di lavoro***

1. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua con apposito provvedimento o disposizione di servizio del responsabile di settore competente, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito ad una o più procedure di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.

2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.

3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnate, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.

4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi, ove ciò sia possibile, ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile (relativamente all'ufficio tecnico), nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal responsabile del servizio competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.

6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.

8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il dirigente/responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

### **Art. 4**

#### ***Limite soggettivo dell'incentivo***

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.

2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

## **Art. 5**

### ***Esclusione dalla disciplina dell'incentivo***

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:

- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b) gli acquisti di beni e servizi non incentivabili ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e in particolare dall'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e relativi allegati, nel rispetto dei presupposti ivi previsti per l'individuazione del direttore dell'esecuzione contrattuale;
- c) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a €. 40.000,00;
- d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice dei Contratti ai sensi dell'art. 56;
- e) i lavori in amministrazione diretta (acquisizioni effettuate dalle stazioni appaltanti con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio);
- f) i soggetti non incardinati contrattualmente nella struttura amministrativa.

2. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovra incentivazione. Il presente comma non trova applicazione nel caso in cui vengano riconosciute al dipendente le indennità per specifiche responsabilità previste dall'art. 84 del vigente CCNL.

## **Art. 6**

### ***Centrali di committenza***

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore a quanto previsto dalla convenzione approvata e quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento.

2. L'incentivo assegnato alla centrale di committenza dovrà comunque rispettare i limiti massimi di incentivabilità previsti dall'art. 45 comma 8 del codice.

3. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

## **Art. 7**

### ***Quota del 20 per cento***

1. La quota di cui all'art. 1, c. 3, lett. b), è incrementata:

- dalla quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, c. 1;
- dalla quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte da parte del personale dipendente o da non riconoscersi allo stesso;
- dalla quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.

2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:

- la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di

spesa;

- l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

- strutture, attrezzature ed impianti tecnologici e/o informatici.

3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:

- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti dell'ufficio tecnico nella realizzazione degli interventi;

- la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;

- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale come previsto dall'art. 2 comma 4 del Codice.

## **CAPO II**

### **Incentivo per lavori**

#### **Art. 8**

##### ***Graduazione della misura incentivante***

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

<b>LAVORI</b>	
da euro 0,00 a euro 1.500.000,00	percentuale del 2,00%
da euro 1.500.001,00 alla soglia di rilevanza europea	percentuale del 1,50%
importo superiore alla soglia di rilevanza europea	percentuale del 1,00%

#### **Art. 9**

##### ***Disciplina delle varianti***

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, comma 3, del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo lordo finale del progetto comprensivo di variante. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento di approvazione della variante.

#### **Art. 10**

##### ***Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro***

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative ai lavori di importo elevato, superiore ad €. 1.500.000,00, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

<b>Attività tecnica</b>	<b>Percentuale</b>
-------------------------	--------------------

Responsabile unico del procedimento	30%
Programmazione della spesa per investimenti	5%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	10%
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	5%
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	10%
Redazione del progetto esecutivo	10%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	2%
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	2%
Predisposizione dei documenti di gara	5%
Direzione dei lavori	10%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	2%
Collaudo tecnico-amministrativo (da applicarsi in alternativa alla regolare esecuzione)	3%
Regolare esecuzione (da applicarsi in alternativa al collaudo tecnico amministrativo)	3%
Collaudo statico	3%
Totale	100,00%

2. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative ai lavori di importo inferiore ad €. 1.500.000,00, sono di norma ripartiti fra il RUP ed i suoi collaboratori, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività svolte dagli stessi.

<b>Attività tecnica</b>	<b>Percentuale</b>
Responsabile unico del procedimento	60%
Collaboratori (da ripartirsi tra gli stessi in funzione del singolo lavoro e delle prestazioni attestate dal RUP)	40%
Totale	100,00%

3. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
4. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nelle tabelle, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti sono corrispondentemente riparametrate
5. La previsione del quarto comma consente l'attribuzione dell'intera misura dell'incentivo anche per quelle procedure, come gli affidamenti diretti, per le quali alcune attività non sono normativamente previste.

### CAPO III

## Incentivo per servizi e forniture

### Art. 11

#### **Graduazione della misura incentivante**

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità della fornitura o del servizio. Trova applicazione il comma 2 secondo periodo dell'art 45 :

<b>FORNITURE BENI E SERVIZI</b>	
da euro 0,00 a euro 40.000,00	percentuale del 0,00%
da euro 40.001,00 a euro 100.000,00	percentuale del 2,00%
da euro 100.001,00 a euro. 200.000,00	percentuale del 1,70%
da euro 200.001,00 a euro 400.000,00	percentuale del 1,40%
oltre euro 400.001,00	percentuale del 1,00%

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione, qualora non nominato di fatto è il responsabile del servizio.

### Art. 12

#### **Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro**

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

<b>Attività tecnica</b>	<b>Percentuale</b>
Responsabile unico del procedimento	30 %
Programmazione della spesa per investimenti	5%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	20%
Redazione del progetto - Relazione descrittiva	20%
Predisposizione dei documenti di gara	5%
Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo	10%
Regolare esecuzione	10%
Totale	100,00%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle



attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

4. La previsione del terzo comma consente l'attribuzione dell'intera misura dell'incentivo anche per quelle procedure, come gli affidamenti diretti, per le quali alcune attività non sono normativamente previste.

## **CAPO IV**

### **Norme comuni**

#### **Art. 13**

##### ***Principi in materia di valutazione***

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il soggetto responsabile tiene conto:
  - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
  - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
  - della competenza e professionalità dimostrate;
  - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.
3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del responsabile è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda riassuntiva di cui al successivo art. 18.
4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.
5. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal Responsabile del servizio al Sindaco, al Segretario comunale e all'OIV/Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

#### **Art. 14**

##### ***Attività articolate e singole***

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività (RUP).

#### **Art. 15**

##### ***Assegnazioni coincidenti di più attività***

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente,

considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

## **Art. 16**

### ***Attività del personale dirigenziale***

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.
2. Nel caso in cui intere attività siano realizzate completamente da personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia; qualora invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nella misura del 100 % dell'aliquota prevista per l'attività incentivata.
3. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, ai sensi dell'art.8, comma 5, del DL 13/2023, relativamente gli interventi a valere sulle risorse del PNRR, è possibile erogare gli incentivi alle funzioni tecniche di cui al presente anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei relativi interventi, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25/05/2017 n. 75.

## **Art. 17**

### ***Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione***

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo, se non giustificabili, dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, se non giustificabili, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori, al RUP e ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella "A".
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, del Codice, ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore, al Responsabile del Progetto, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella "A".
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella "A".

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 40% del tempo contrattuale	10%
	Dal 41% al 70% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 71% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 40% dell'importo contrattuale	10%
	Dal 41% al 70% dell'importo contrattuale	30%
	Oltre il 71% dell'importo contrattuale	50%

### **Art. 18**

#### ***Liquidazione dell'incentivo***

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal responsabile competente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente.
2. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascun dipendente nell'anno di competenza, dopo il termine dello stesso.
3. La liquidazione dell'incentivo, in quota proporzionale, avviene in funzione delle attività svolte nel corso del singolo anno e riferite alla singola opera, servizio e/o fornitura;
4. Ai fini della liquidazione il responsabile competente o il RUP predisponde una scheda riassuntiva per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, contenente almeno:
  - il tipo di attività assegnata/da svolgere;
  - la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
  - l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.

La scheda riassuntiva è controfirmata da tutti i dipendenti interessati.

### **Art. 19**

#### ***Disposizioni finali***

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla disciplina applicabile in materia.